

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 6413</sup>

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**RUSSO SPENA, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, MARINO; PREIONI; MANTICA, PORCARI, PIANETTA, LOIERO, MAGLIOCCHETTI, SERVELLO; RUSSO SPENA, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, SALVATO; BOCO, BESOSTRI, BONATESTA, BORTOLOTTO, CAMERINI, CARELLA, CIMMINO, COLLINO, CONTESTABILE, CORRAO, CORTIANA, CURTO, DE CAROLIS, DE CORATO, ATHOS DE LUCA, DENTAMARO, ERROI, FLORINO, FORCIERI, FUSILLO, GRECO, LORETO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MARINO, MARTELLI, MELE, BRUNO NAPOLI, NAVA, PASQUALI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SALVATO, SARTO, SEMENZATO, SERENA, SPECCHIA, TOMASSINI, VERALDI, BARRILE, GUBERT, MINARDO; BEDIN, FOLLONI, VIVIANI, ANDREOTTI, MONTICONE, ROBOL, ZILIO; PROVERA, SPERONI; SALVI, CIONI, ANGIUS, BARBIERI, BARRILE, BERNASCONI, BERTONI, BESOSTRI, BISCARDI, BONFIETTI, BRATINA, BUCCIARELLI, CALVI, CAMERINI, CAPALDI, CORRAO, CRESCENZIO, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, MICHELE DE LUCA, GUIDO DE MARTINO, DE ZULUETA, DI ORIO, LORENZO DIANA, FALOMI, FERRANTE, FIGURELLI, FORCIERI, GAMBINI, GIOVANELLI, GUERZONI, LARIZZA, LORETO, MACONI, MICELE, MIGNONE, MIGONE, PAGANO, PARDINI, PAROLA, PASSIGLI, PELELLA, PETRUCCI, PETRUCCIOLI, SCIVOLETTO, SMURAGLIA, SQUARCIALUPI, STANISCIA, TAPPARO, UCCHIELLI, VALLETTA; BOCO, LO CURZIO, BERTONI, BESOSTRI, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, CURTO, ATHOS DE LUCA, LORENZO DIANA, FOLLIERI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELONI, MINARDO, MONTELEONE, MUNDI, OCCHIPINTI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARACCO, SARTO, SEMENZATO, ZEFFIRELLI, BARRILE, SALVATO; ELIA, BEDIN, AGOSTINI, ANDREOLLI, ANDREOTTI, BO, CECCHI GORI, COVIELLO, LINO DIANA, ERROI, FANFANI, FOLLIERI, FUSILLO, GIARETTA, LAVAGNINI, LO CURZIO, MONTAGNINO, MONTICONE, PALUMBO, POLIDORO, RESCAGLIO, ROBOL, TAVIANI, VERALDI, ZECCHINO, ZILIO**

E

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(FLICK)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

**(VISCO)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(ANDREATTA)**

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**(BERLINGUER)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(TREU)**

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**(FANTOZZI)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**(RONCHI)**

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**(PINTO)**

CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

**(TURCO)**

CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**(FINOCCHIARO)**

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

**(BASSANINI)**

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 29 settembre 1999*

*(v. stampati Senato nn. 166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989)*

Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 1° ottobre 1999*

---

## PROGETTO DI LEGGE

## CAPO I

## PRINCÌPI

## ART. 1.

(Finalità).

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:

a) alla promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, della democrazia, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

b) al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

c) alla promozione delle opportunità di sviluppo delle donne, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;

f) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai Paesi cooperanti, indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano dell'*United Nations developing program* (UNDP). L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e assume le deliberazioni dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. In particolare l'Italia considera prioritari:

a) il rafforzamento istituzionale dei predetti Paesi;

b) la crescita sociale, economica e culturale della società civile, con attenzione anche al superamento del divario tecnologico;

c) la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa sociale e al mutualismo;

d) il governo responsabile dei flussi migratori;

e) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

## ART. 2.

*(Attività di cooperazione allo sviluppo).*

1. Sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, che utilizzano in tutto o in parte risorse italiane di natura pubblica o privata.

2. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica, di seguito definite « Aiuto pubblico allo sviluppo » (APS).

3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti.

4. Non possono usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale.

5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni italiane.

ART. 3.

*(Slegamento dell'APS italiano).*

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Di tale decisione è fornita motivata informazione nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 4.

*(Destinatari).*

1. Sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione

nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

ART. 5.

*(Soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo).*

1. Sono soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo:

a) il Governo;

b) le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 20, nonché i loro consorzi ed associazioni;

c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19 e i loro consorzi ed associazioni.

CAPO II

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE,  
CONTROLLO E COMPETENZE

ART. 6.

*(Indirizzi politici).*

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta presentata dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione, e sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere delle Commissioni parlamentari permanenti di cui all'articolo 10.

2. Il Ministro degli affari esteri annualmente trasmette al Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le parti di propria competenza.

3. Per il triennio considerato, il documento di indirizzo politico definisce:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 12;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con risorse del predetto Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i programmi-paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 19, nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di finanziamenti alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 20;

o) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 13;

p) la previsione delle risorse a dono per promuovere nei Paesi cooperanti le iniziative di micro-credito ed il sostegno alle micro-imprese locali.

#### ART. 7.

*(Competenze del Ministro degli affari esteri).*

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di aiuto pubblico allo sviluppo.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

a) assicura l'autonomia e la coerenza della politica di cooperazione con la politica estera italiana;

b) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti; definisce, previo il parere dell'Agenzia di cui all'articolo 13, i programmi-paese e le iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), nonché gli accordi di cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4; concorda le forme di collaborazione con gli organismi multilaterali nonchè, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-



grammazione economica, con le istituzioni finanziarie internazionali;

*c)* predispone, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere di qualificati rappresentanti del mondo imprenditoriale e di quello del lavoro e previa consultazione dei soggetti della cooperazione non governativa in sede dell'assemblea di cui all'articolo 19, comma 3, e di quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1; predispone inoltre la relazione consuntiva dell'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 2, integrata per le parti di sua competenza dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

*d)* approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;

*e)* controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 13, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico ed alle relative variazioni di cui all'articolo 6 ed al programma di attività di cui alla lettera *d)* del presente comma;

*f)* dispone gli interventi umanitari di emergenza.

3. Le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 2, sono attribuite al Ministro degli affari esteri il quale le delega ad uno dei Sottosegretari di Stato agli affari esteri, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta ferma la facoltà del Ministro di revocare la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro Sottosegretario.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 il Ministro degli affari esteri o, per lui, il Sottosegretario delegato si avvale delle competenti Direzioni generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e adotta le opportune ulteriori misure organizzative ai sensi delle leggi 23 agosto 1988, n. 400, e 15 marzo 1997, n. 59. Si può inoltre avvalere, oltreché del personale di ruolo, di personale comandato incluso quello dell'Agenzia di cui all'articolo 13. In tal caso, con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il trattamento normativo del predetto personale.

ART. 8.

*(Competenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed in adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione programmatica ed una consuntiva sulle attività di propria competenza, nell'ambito dei documenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal

Governo, anche in relazione alle sue attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

ART. 9.

*(Competenze del CIPE).*

1. La Commissione permanente del CIPE è semestralmente informata dell'attività dell'APS.

ART. 10.

*(Competenze del Parlamento).*

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro esprimono, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, parere sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di variazione annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Restano ferme le funzioni referenti e di indirizzo conferite dai regolamenti parlamentari alle Commissioni permanenti.

ART. 11.

*(Compiti delle Commissioni parlamentari).*

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro possono effettuare indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione, secondo quanto previsto dai regolamenti parlamentari. Esse presentano annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati.

## CAPO III

## RISORSE DELL'APS

## ART. 12.

*(Fondo unico per l'APS).*

1. La legge finanziaria indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, distintamente per:

*a*) le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

*b*) le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 13, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 13 è costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Fondo unico», articolato in tre conti:

*a*) crediti di aiuto;

*b*) doni;

*c*) aiuti alimentari.

3. Il Fondo unico è alimentato con:

*a*) lo stanziamento di cui al comma 1, lettera *a*);

*b*) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

*c*) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi o organizzazioni internazionali;

*d*) i fondi apportati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;

e) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;

f) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività.

4. Il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al suddetto Fondo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nell'unità previsionale di base relativa al Fondo unico.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante utilizzazione delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonché dalle leggi 5 luglio 1990, n. 173, e 10 novembre 1997, n. 402; le relative autorizzazioni di spesa si intendono conseguentemente soppresse. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I relativi stanziamenti, per le somme che non siano ancora impegnate, ovvero che siano impegnate ma non pagate, ivi incluse le disponibilità non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, affluiscono all'unità previsionale di base relativa al Fondo unico, al netto delle quote destinate, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 13 ai sensi della lettera *b*) del comma 1 del presente articolo e alla concessione dei contributi ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## CAPO IV

## ORGANI DI GESTIONE DELL'APS

## ART. 13.

*(Agenzia italiana per la cooperazione  
allo sviluppo).*

1. Per le attività di APS che utilizzano, a dono o a credito, risorse del Fondo unico, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui all'articolo 15, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri ed al controllo parlamentare di cui all'articolo 11.

3. L'Agenzia, in applicazione del documento di indirizzo politico e dei relativi aggiornamenti annuali, esaminati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 6, predispone un programma triennale di attività riferito al triennio successivo all'anno di presentazione aggiornato annualmente per scorrimento. Tale programma è corredato:

*a)* di una relazione sulle attività concordate e da concordare con i destinatari dell'APS italiano e da svolgere nel triennio di riferimento;

*b)* del programma annuale e del relativo bilancio preventivo corredato delle iniziative da realizzare in via bilaterale, multilaterale e multilaterale tramite contributi volontari con gli strumenti del dono e del credito agevolato.

4. Il programma di attività di cui al comma 3 è sottoposto dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità al documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

5. L'Agenzia presenta annualmente, entro il 31 marzo, al Ministro degli affari

esteri il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo, certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale ed allo scopo selezionato dall'Agenzia. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza dal Ministro degli affari esteri alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

6. L'Agenzia provvede all'attuazione del programma di attività. In tale ruolo essa, fra l'altro:

*a)* esprime al Ministero degli affari esteri il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con le organizzazioni internazionali e con i Paesi cooperanti per la definizione dei programmi-paese e delle altre iniziative di cooperazione;

*b)* individua i progetti attuativi degli indirizzi, obiettivi, priorità generali e settoriali e relative allocazioni di risorse dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

*c)* segue i progetti dalla formulazione all'esecuzione;

*d)* approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

*e)* emette le disposizioni e gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a dono o a credito d'aiuto;

*f)* provvede all'affidamento dell'esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, secondo le procedure di cui all'articolo 18;

*g)* valuta, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 5, l'attività delle ONG e dei progetti e dei programmi da esse proposti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19 e ne accerta la conformità alle finalità di cui all'articolo 1; assegna ed eroga alle ONG i contributi spettanti sulla base di tale valutazione; provvede al monitoraggio delle loro attività;

h) concorda con i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20 i termini di riferimento, gli importi, le modalità di attuazione delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate nell'ambito dei programmi-paese, delle iniziative tematiche regionali, degli interventi di emergenza, di quelli di formazione e di ogni altra iniziativa che rientri nel programma e che sia oggetto di finanziamento; eroga i fondi; verifica e valuta le attuazioni;

i) coordina e promuove, anche attraverso accordi-quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo; gestisce le iniziative di formazione in Italia e *in loco*, ivi inclusa la concessione di borse di studio anche universitarie e *post*-universitarie in favore di cittadini di Paesi cooperanti; inoltre, in campo di formazione, di ricerca e per specifiche consulenze può avvalersi, in particolare in materia di agricoltura e zootecnia anche tropicale, dell'Istituto agronomico per l'oltremare di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

l) coordina tutte le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, della pace, della interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali;

m) in linea con i principi adottati in materia dalle Nazioni Unite, mette in opera un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare rilevanza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità istituzionale, economica, finanziaria, sociale, culturale e ambientale delle iniziative finanziate e dei programmi sostenuti, assicurando la retroazione e la diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate.

7. Fra i compiti dell'Agenzia rientrano il coordinamento e l'attuazione degli in-



terventi umanitari di emergenza. Con apposito regolamento, adottato dal Ministro degli affari esteri su proposta dell'Agenzia, sono stabilite procedure che ne garantiscono la rapida ed efficace realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture governative nonché attraverso l'affidamento ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20.

8. È istituito un sistema integrato di banca dati di pubblico accesso, in cui i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Agenzia ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20 immettono tempestivamente i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 2 da loro svolte, nonché i documenti di cui all'articolo 6, il programma triennale di cui al comma 3 del presente articolo, i bilanci dell'Agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS con le informazioni relative ai settori, alle tipologie e allo stato di attuazione, ai contratti e alle convenzioni. L'Agenzia inoltre provvede alla diffusione presso i soggetti italiani e stranieri della cooperazione di tali dati e delle informazioni, dei programmi e degli studi prodotti in Italia e all'estero in tale materia.

9. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la partecipazione dei cittadini di Paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post-universitari in Italia ai progetti di cooperazione.

10. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei Paesi destinatari dell'APS, in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri con i Paesi e gli organismi ospitanti. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali che gestiscono attività di cooperazione in tali Paesi.

11. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere

attività per conto terzi purché rientranti nel quadro delle proprie funzioni, su finanziamento anche internazionale comunque diverso da quello dell'APS italiano.

12. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia sono posti a carico del bilancio dello Stato nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

#### ART. 14.

*(Organi dell'Agenzia).*

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi di cui al comma 1 devono essere nominati, secondo quanto previsto dal presente articolo, ed insediarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emolumenti del Presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

5. Il Presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal Presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione: due

del Presidente del Consiglio dei ministri, uno del Ministro degli affari esteri e uno del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

7. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 15. Esso, in particolare:

a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

b) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

c) delibera la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, entro due mesi dall'adozione dello statuto;

d) nomina il direttore generale dell'Agenzia e delibera l'attribuzione delle deleghe al Presidente, ai consiglieri e al direttore generale stesso;

e) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;

f) in base all'istruttoria e alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico;

g) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

8. In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e previa delibera dello stesso Consiglio dei ministri. In tale caso i

poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un Commissario che viene nominato con il medesimo decreto di scioglimento; il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del Commissario.

9. La carica di Presidente e di consigliere di amministrazione dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato Presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo. Il Presidente e i consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità.

10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, devono avere una comprovata esperienza nel campo della cooperazione, durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

11. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Esso redige una relazione sul bilancio consuntivo.

12. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.

13. Il direttore generale dell'Agenzia:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione con-

sultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) nomina i dirigenti dell'Agenzia;

e) emette gli ordinativi di pagamento;

f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa.

#### ART. 15.

##### *(Statuto dell'Agenzia).*

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

#### ART. 16.

##### *(Personale dell'Agenzia).*

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure di selezione stabilite dal consiglio di amministrazione, in coerenza con i criteri e le procedure adottati dall'Unione europea e tenendo conto, in via prioritaria, della competenza ed esperienza specifica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, maturata presso le istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e non governative.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei dirigenti dell'Agenzia, operante presso la sede centrale e all'estero, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che tiene conto della specificità dell'attività di competenza del-

l'Agenzia, da stipulare con le organizzazioni sindacali, entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia.

3. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia ed all'estero, di personale di cittadinanza italiana o straniera, assunto mediante contratto di diritto privato a termine sulla base di criteri e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.

4. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun modo essere utilizzato in attività militari o di polizia.

#### ART. 17.

*(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).*

1. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono di competenza dell'Agenzia. Per svolgere questo compito l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

2. I crediti di aiuto possono essere concessi per promuovere nei Paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS, ivi incluse le iniziative di microcredito e il sostegno alle microimprese locali, nonché alla piccola e media impresa locale, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile.

3. I crediti di aiuto possono essere concessi, a condizioni particolarmente agevolate e con forme specifiche di garanzia, anche per promuovere il finanziamento parziale del capitale di rischio in nuove imprese miste, con *partner* italiano, da realizzare nei Paesi individuati come prioritari dal documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e nei Paesi meno avanzati.

4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 2 e 3, nonché per rafforzare la capacità gestionale delle banche locali dei Paesi cooperanti, l'Agenzia si avvarrà in particolare delle istituzioni finanziarie italiane a livello locale e regionale, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 20.

5. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara o procedura concorsuale.

ART. 18.

*(Procedure di affidamento  
per l'esecuzione delle attività  
dell'APS).*

1. L'Agenzia provvede all'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le risorse del Fondo unico, mediante convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 19 e 20, gare e procedure concorsuali che, se svolte all'estero, sono regolate dalla legge locale. L'Agenzia può procedere autonomamente all'invio di esperti per l'assistenza tecnica.

2. Nell'esecuzione delle iniziative di cooperazione l'Agenzia assicura, compatibilmente con le norme internazionali vigenti in materia di concorrenza, che siano privilegiati gli acquisti di beni e servizi prodotti *in loco* nei Paesi in via di sviluppo.

3. Quando l'attuazione delle iniziative di cooperazione è conferita, sulla base di un accordo internazionale, alle istituzioni pubbliche o private dei Paesi cooperanti ed agli organismi internazionali, l'Agenzia eroga direttamente i finanziamenti a dette istituzioni. Queste ultime, in base agli accordi predetti sottoscritti con l'Italia, dovranno assicurare che gli enti esecutori vengano scelti mediante gara o procedura concorsuale, sia per i doni sia per i crediti di aiuto.

CAPO V

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA  
E COOPERAZIONE DECENTRATA

ART. 19.

*(Soggetti della cooperazione  
non governativa).*

1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefici

previsti dalla presente legge le associazioni, le fondazioni, le comunità di immigrati ed altri enti privati nonchè i loro consorzi ed associazioni che:

*a)* siano costituiti con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 o 39 del codice civile;

*b)* presentino il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Comunità europea;

*c)* abbiano tra i propri fini statuari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, la selezione, la formazione e l'impiego di volontari e cooperanti internazionali; la realizzazione di progetti e programmi a termine, di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti e di iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; la promozione del risparmio etico finalizzato alla concessione di crediti in tali Paesi e del commercio equo e solidale; iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti, finalizzate ad aumentare le loro capacità in iniziative di sviluppo di tali Paesi; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

*d)* non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo dipendenti da soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro;

*e)* prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

*f)* possano documentare almeno un biennio di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale, di cui alla lettera *c)*;



g) evidenzino a bilancio una adeguata capacità di finanziamento da soci e sostenitori.

2. I soggetti di cui al comma 1, di seguito definiti « organizzazioni non governative » (ONG), sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia. Tale iscrizione permane in costanza dei requisiti previsti dalla presente legge e verificati dall'Agenzia.

3. Il Sottosegretario delegato di cui all'articolo 7 promuove almeno una volta all'anno l'assemblea di tutte le ONG iscritte all'Albo, per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana.

4. Le ONG iscritte all'Albo possono accedere ad uno o più dei seguenti benefici:

a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, da loro promosse, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi diretti, a condizione che l'ONG proponente assicuri in denaro, o in beni e servizi di valore accertabile, il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;

b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, e di iniziative di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia, a condizione che l'ONG proponente dimostri una consolidata esperienza in materia nel corso degli ultimi due anni; l'organizzazione proponente deve presentare il programma di massima, gli obiettivi ed i risultati attesi delle iniziative programmate, indicando anche l'utilizzazione prevista del contributo, che comunque non può superare il 75 per cento del costo complessivo delle iniziative.

5. I contributi di cui al comma 4 sono deliberati in base alla valutazione delle iniziative proposte e della specifica capacità operativa dell'ONG proponente, secondo criteri prefissati e trasparenti in cui

si considerino anche i risultati e le specificità settoriali e geografiche dell'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitare la società italiana. Essi sono concessi sia a programmi e progetti promossi dalla singola ONG sia a progetti e programmi quadro promossi da consorzi stabili e associazioni delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e coordinato per Paese, area geografica o area tematica.

6. Le ONG possono essere selezionate dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti. L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata alle ONG sulla base di apposita procedura concorsuale, di cui all'articolo 18, comunque tesa a privilegiare la presenza attiva nel Paese destinatario, l'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitazione di risorse umane e materiali e di coinvolgimento della società civile italiana.

7. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 6, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agenzia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei *partner* ed i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore accertabile.

8. Le variazioni di utilizzazione del contributo in misura superiore al 10 per cento devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall'ONG. Variazioni di minore entità devono comunque essere giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma 7.

#### ART. 20.

*(Iniziativa di cooperazione decentrata).*

1. Le regioni, le province autonome, le province ed i comuni, nonché i loro con-

sorzi ed associazioni, possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi, dei Paesi cooperanti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dell'articolo 2. Tali iniziative, definite « iniziative di cooperazione decentrata », sono finalizzate prevalentemente alla creazione ed al rafforzamento di processi di democratizzazione e al rafforzamento delle istituzioni locali e dei servizi al territorio, nonché di forme di partecipazione associativa nella società civile dei Paesi cooperanti ed allo sviluppo economico a livello locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al cooperativismo ed all'artigianato.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono la partecipazione organizzata dei soggetti pubblici e privati attivi sul territorio di propria competenza. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b*), possono realizzare i progetti, programmi quadro ed accordi di cooperazione, da essi concordati con i *partner* dei Paesi cooperanti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei suddetti soggetti attivi, pubblici e privati, con o senza scopo di profitto, quali ONG ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), imprese sociali, università, istituti di formazione, ricerca ed informazione, imprese di pubblico servizio ed altri enti pubblici territoriali, organizzazioni sindacali e di categoria, comunità di immigrati, istituti di credito e finanziarie regionali, cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono le iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di coo-

perazione decentrata proprio personale dipendente. Il personale impiegato nelle iniziative di cooperazione decentrata, dipendente o non dipendente dai soggetti di cui al comma 1, qualora sussistano le condizioni d'impiego di cui all'articolo 21, commi 1 e 18, può usufruire della qualifica di volontario internazionale o di cooperante, con i benefici e gli obblighi previsti dalla presente legge. La stessa disposizione si applica nel caso in cui una ONG prenda parte all'iniziativa.

4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato e finanziamenti da parte dell'Agenzia a valere sul Fondo unico.

5. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate dall'Agenzia ai sensi della presente legge rientrano nell'ambito del programma triennale di attività. I soggetti di cui al comma 1 che ne facciano specifica richiesta possono essere associati, fin dalla fase della sua formulazione, alla definizione da parte dell'Agenzia del programma di attività relativamente al Paese oggetto della richiesta.

6. I soggetti di cui al comma 1 e le loro strutture possono essere selezionati dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.

7. Le iniziative di cooperazione decentrata che godono del finanziamento dell'Agenzia sono soggette alla valutazione della stessa Agenzia.

8. I soggetti di cui al comma 1 informano ogni sei mesi l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate dall'Agenzia.

#### ART. 21.

*(Volontari e cooperanti internazionali).*

1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cittadini maggio-

renni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto della cooperazione non governativa nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

a) usufruiscano di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia;

b) usufruiscano di contributi da parte dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte;

c) siano realizzati in autonomia finanziaria da un soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, e che rientrino nelle finalità di cui all'articolo 1;

d) siano riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1, in tutti gli altri casi.

2. La durata continuativa del servizio da prestare *in loco* non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del successivo servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva. Limitatamente agli interventi di emergenza, la durata continuativa del servizio da prestarsi *in loco* può essere inferiore ad un anno e può prescindere dal periodo di formazione. Solo per questi interventi il contratto di cui al comma 3 del presente articolo può essere stipulato anche tra il volontario e un soggetto della cooperazione

decentrata, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 20, comma 1.

3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso deve indicare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

4. Il trattamento economico del volontario internazionale è fissato nel contratto entro i compensi massimali convenzionali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennialmente, tenendo conto dei Paesi di impiego.

5. La qualifica di volontario internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

6. Per i volontari internazionali inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia, questa può stipulare con i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19, singolarmente o in consorzio stabile o in associazione tra loro, convenzioni e accordi quadro relativamente alla selezione, alla formazione e alla gestione di detti volontari, nonché alla copertura dei relativi costi economici ed eventualmente con contributi ai costi di impiego.

7. I volontari internazionali con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici. Il solo diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segua il coniuge o convi-

vente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

8. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i volontari nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge o convivente, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

9. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

10. I volontari internazionali sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. Per i volontari di cui al comma 7, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza sia per quella a carico del lavoratore. Per gli altri volontari l'iscrizione è effettuata a cura della ONG, mentre i relativi oneri sono a carico diretto dell'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi importi. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 3.

11. Il volontario internazionale e i relativi familiari o convivente, purché siano a carico e vivano *in loco*, sono anche

assicurati a cura della ONG ed a carico diretto dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa e al versamento dei relativi importi.

12. Gli oneri di cui ai commi precedenti sono interamente a carico dell'Agenzia. Limitatamente alle iniziative di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e a quelle di cui al comma 6, l'onere è assunto nell'ambito di un contingente complessivo stabilito ed annualmente aggiornato dall'Agenzia.

13. Coloro che prestano servizio civile possono scegliere di prestarlo come volontari internazionali, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge.

14. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva ed arruolati possono prestare il proprio servizio come volontari internazionali, contraendo la relativa obbligazione con le modalità previste dalla presente legge. Essi hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del proprio servizio, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla registrazione del contratto, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e le successive norme in materia, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del servizio, per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

15. Il volontario non può intrattenere con un soggetto della cooperazione non governativa qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato, anche tacitamente, è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile.



16. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario internazionale, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario presta la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività, dandone comunicazione all'Agenzia. Inoltre, quando le condizioni del Paese nel quale il volontario presta la propria opera siano tali da comprometterne la sicurezza, il Ministro degli affari esteri può disporre il rimpatrio.

17. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti della cooperazione non governativa, favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.

18. Sono cooperanti internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere, con un soggetto della cooperazione non governativa e decentrata, attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui all'articolo 20, comma 1, e al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del presente articolo.

19. Il rapporto tra il cooperante e il soggetto di cooperazione è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il cooperante è inserito, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo garantito.

20. La qualifica di cooperante internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa o decentrata dello specifico contratto di cui al comma 19. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla

firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

21. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente sia cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i cooperanti nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai cooperanti, ovvero al coniuge o convivente, da essi dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingentati in vigore.

22. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura del soggetto di cooperazione per la parte di competenza del lavoratore. Per gli altri cooperanti le iscrizioni sono a cura del soggetto di cooperazione contraente. Tutti gli oneri gravano sui costi complessivi del progetto. Al fine di contribuire all'impiego di cooperanti anche al di fuori delle iniziative finanziate dall'Agenzia, questa può stipulare convenzioni con organismi internazionali e con i soggetti della cooperazione non governativa e decentrata.

23. I cooperanti e i loro familiari o convivente, purché siano a carico e vivano *in loco*, sono assicurati dal soggetto di cooperazione contraente contro i rischi di infortunio, morte e malattia, con polizza a loro favore.

24. I soggetti di cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero se le condizioni del Paese siano tali da impedire la prosecuzione delle sue attività, dandone comunicazione all'Agenzia.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*).

#### ART. 22.

##### *(Disposizioni tributarie).*

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i soggetti non governativi di cooperazione che adempiano alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e prevedano espressamente nel proprio statuto di svolgere, oltre eventualmente alle attività menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente le seguenti attività di cooperazione e solidarietà internazionale: iniziative di informazione e di cooperazione allo sviluppo, selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti internazionali, realizzazione di progetti e programmi a termine nonchè di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti. A tal fine la comunicazione di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge.

2. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 19,

comma 2, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono comunque imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità. La presente disposizione è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della Sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio del 17 maggio 1977.

ART. 23.

*(Coordinamento tra APS e cooperazione non governativa e decentrata).*

1. Per ciascun programma-paese è convocata un'apposita conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia e da un dirigente del Ministero degli affari esteri o da un suo delegato, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed all'armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata nel Paese stesso.

2. Il direttore generale dell'Agenzia con un dirigente del Ministero degli affari esteri può convocare analoghe conferenze programmatiche di coordinamento operativo anche al di fuori dei programmi-paese, in riferimento alle più significative iniziative del programma di attività.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

*(Norme transitorie).*

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per le parti di competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni attuative della presente legge.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri adotta le misure organizzative indispensabili per assicurare la continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione della programmazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia e comunque entro dodici mesi dalla predetta data. Il Sottosegretario agli affari esteri delegato per la cooperazione vigila sull'attuazione dell'impegno e sul trasferimento progressivo della gestione delle iniziative del Ministero degli affari esteri all'Agenzia.

3. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri provvede mediante transazione, arbitrato o ricorso al giudice ordinario alla composizione del contenzioso in atto. Alla scadenza dei dodici mesi il predetto Ministero predispone la relazione sui casi irrisolti, per il trasferimento della loro trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al Parlamento.

4. Il Presidente dell'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per l'avvio immediato delle attività dell'Agenzia stessa. A tal fine egli può richiedere l'assegnazione temporanea all'Agenzia di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche locali, dipendente, comandato o con contratto a tempo indeterminato che ne abbia fatto richiesta. Il personale con contratto a tempo determinato rimane comunque a disposizione dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri fino alla scadenza del contratto.

5. Entro novanta giorni dalla data della sua nomina, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce, in base alla struttura organizzativa di cui all'articolo

14, comma 7, lettera c), le qualifiche, e per ogni qualifica le unità di personale necessario ai sensi dell'articolo 16, comma 1, nonché le procedure di selezione, tenendo conto prioritariamente della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, nonché presso enti ed istituti pubblici o privati, nazionali ed internazionali operanti nell'ambito dell'APS.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, nell'invarianza della vigente dotazione organica, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio all'ufficio di Ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presenti le esigenze del periodo di transizione.

7. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla costituzione del Fondo unico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 25.

##### *(Norme finali).*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

f) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

i) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

